## Il giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione

Nel febbraio 2009 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emesso il Principio di revisione n. 1 sul "Giudizio di coerenza della relazione di gestione con il bilancio" completando il restyling della relazione sulla gestione inclusa quella sul governo societario applicabile da fine 2009 per le sole società quotate.

Numerosi sono stati in questi anni gli interventi sulla relazione sulla gestione modificata con il d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 e con il d.lgs. 173/2008. Quest'ultimo ha introdotto, solo per gli enti di pubblico interesse (EIP), l'art. 123-bis nel Testo Unico della Finanza, richiedendo che una parte della relazione sulla gestione si occupi anche della "*Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari*".

Il giudizio di "coerenza" richiesto *non* è simile a un giudizio di conformità alle norme di bilancio, né ad una rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle norme di legge e regolamenti, come invece è il giudizio sull'informativa di bilancio stessa. Quali sono le differenze principali?

Per chiarirlo bisogna prima capire quando una *"informazione fornita"* è ritenuta "incoerente" e, inoltre, di quali informazioni stiamo parlando.

Le informazioni possono infatti essere di tipo finanziario (schemi riclassificati di bilancio, indicatori di *performance*, ripartizione dei ricavi per linee di prodotto, indicatori di risultato finanziario, rapporti con parti correlate, ecc.) e informazioni di altro tipo quali, ad esempio, le informazioni sul portafoglio ordini, sulle quote di mercato, sulle condizioni economiche generali, sui *competitors*, sulla capacità produttiva, e via dicendo.

Una informazione inclusa nella relazione sulla gestione è "incoerente" quando esistono delle contraddizioni tra le informazioni contenute nella relazione sulla gestione e il resto dell'informativa di bilancio resa pubblica.

Le "contraddizioni" possono sfociare in una "incoerenza rilevante o significativa" quando le differenze sono tali che, se fosse stata fornita l'informazione corretta, le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio sarebbero state diverse da quelle che furono.

Il giudizio di "coerenza" è incluso nella relazione del revisore al bilancio in un paragrafo separato aggiuntivo, esposto dopo gli eventuali richiami di informativa.

Naturalmente il giudizio di coerenza può essere senza rilievi o assente da significative incongruenze o con indicazione di significative incongruenze.

Nel primo caso un facsimile potrebbe essere il seguente:

## Giudizio di coerenza - Senza rilievi

"La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della ABC SpA. È di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal Principio di revisione n° 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC SpA al 31 dicembre 20XX".

Altrimenti, in caso di significative incongruenze si potrebbe usare un giudizio simile a quello di seguito sotto esposto.

## Giudizio di coerenza - Con rilievi

"La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della ABC SpA. È di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal Principio di revisione n. 1 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob.

[Descrizione delle significative incoerenze riscontrate].

A nostro giudizio, ad eccezione di quanto precedentemente descritto, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC SpA al 31 dicembre 20XX".

Naturalmente, in situazioni molto gravi è possibile esprimere una impossibilità ad esprimere un giudizio che potrebbe essere esposta come segue:

## Impossibilità ad esprimere un giudizio di coerenza

"La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della ABC SpA. È di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge.

A causa della [rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche] [rilevanza degli effetti connessi alle incertezze] descritte[i] nel precedente paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [d'esercizio] [consolidato] della ABC SpA al gg mese anno".

In pratica, ci potrebbero essere situazioni diverse tra tipologia di giudizio sul bilancio e giudizio di coerenza e le fattispecie più comuni potrebbero essere:

GIUDIZIO	
<ul> <li>sul bilancio</li> <li>Giudizio con rilievi per divergenze con i principi contabili di riferimento</li> </ul>	<ul> <li>di coerenza</li> <li>Effetto sul giudizio sulla coerenza da valutare nelle specifiche circostanze</li> </ul>
Giudizio con rilievi per limitazioni al processo di revisione ritenute necessarie	Effetto sul giudizio sulla coerenza da valutare nelle specifiche circostanze
Impossibilità di espressione del giudizio per limitazioni al procedimento di revisione o per significative incertezze	Impossibilità di espressione del giudizio sulla coerenza
Giudizio negativo	Impossibilità di espressione del giudizio sulla coerenza